



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 144 del 29-08-2018

Oggetto: RICHIESTA ANNULLAMENTO VINCOLO AD ACCESSORIO AGRICOLO FABBRICATO AL F.61 PART.104 SUBB.2 E 3 (EX 43 PORZ.) IN C.DA PIANGIANO. AUTORIZZAZIONE.

Il giorno **ventinove agosto duemiladiciotto**, alle ore **14:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CASTELLANI EDI	VICESINDACO	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il **Vicesindaco, CASTELLANI EDI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e territorio - SUE”, arch. Patrizia Roganti:

“PREMESSO che:

- è pervenuta, con nota del 12/07/2018 registrata al prot. n. 13.625 in data 07/08/2018, la richiesta del sig. Tartarelli Silvano, in qualità di proprietario dell’immobile sito in c.da Piangiano e contraddistinto in catasto al F. 61 con la part. 104 subb 2 e 3 (ex foglio 61 part. 43porz.), di annullamento del vincolo ad accessorio su di esso istituito al fine di procederne al recupero per usi abitativi, ai sensi dell’art. 28 e ss. del vigente P.R.G;
- agli atti di questo ufficio risulta che in data 07/09/1978 al sig. Tartarelli Alberico è stata rilasciata la concessione edilizia prot. n. 540/4, pratica n. 3223, per la costruzione di un fabbricato colonico al foglio 61 mappali 42-43 e per il rilascio di tale concessione, con atto Rep. n. 38325 del 18/05/1978 - Notaio Nicola Marchesini in Macerata, il titolare ha di fatto sottoposto, in ossequio al dettato normativo delle allora vigenti n.t.a. del P.R.G.:
 - a vincolo di destinazione urbanistica ad accessorio colonico l’intero immobile distinto al foglio 61 con la part. 43porz, costituito dalla vecchia casa colonica e da un corpo di fabbrica ad essa appoggiato destinato a stalla e realizzato con licenza di costruzione n. 1122/1967;
 - a vincolo di inedificabilità il frustolo di terreno di sua proprietà sito in Treia, c.da Piangiano, identificato con le partt. nn. 43-40porz., 15porz., 42porz. del foglio 61 per complessivi ettari 5.45.00 circa (attuali partt. nn. 104-105-102porz.-103porz.-134porz.-135porz.-143porz.);
- agli atti di questo ufficio risulta, inoltre, che tale costruzione non è inserita nell’elenco degli edifici di valore storico documentario ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R. 13/1990 ed ha le caratteristiche della residenza colonica sebbene adibita a stalla, fienile, porcile e locali accessori in conseguenza della costruzione della nuova abitazione colonica avvenuta nell’anno 1972;

CONSIDERATO che la disciplina sui vincoli di destinazione per la zona agricola è oggi regolata dall’art. 14 della L.R. 13/1990, che impone per la realizzazione di nuove residenze coloniche in sostituzione della vecchia casa colonica, ovvero la costruzione di nuove strutture agricole o loro ampliamenti, la istituzione di un vincolo ad accessorio con obbligo del mantenimento decennale di tale destinazione, superato il quale tale vincolo decade per legge e gli edifici da esso gravati possono essere convertiti in destinazioni compatibili ammesse dal P.R.G., ovvero dalla stessa legge regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto anzidetto si ritiene estendere l’applicazione della sopravvenuta normativa di cui alla L. 13/1990 anche ai vincoli istituiti antecedentemente l’entrata in vigore di tale fonte normativa con la conseguenza di liberalizzare da tale gravame anche gli edifici da essi interessati per ammettere il loro recupero funzionale in guisa delle destinazioni alternative ammesse dall’art. 28 e ss. delle n.t.a. del P.R.G.;

PRESO ATTO che la domanda in premessa è collegata al procedimento edilizio inoltrato in data 17/04/2018, prot. n. 6.222, per il riutilizzo di tale edificio, quale testimonianza abitativa preesistente, mediante il suo recupero e valorizzazione, ponendosi strategicamente finalizzata al contenimento, ovvero azzeramento del consumo del suolo, quale risorsa non rinnovabile, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità;

RITENUTO, quindi, in ordine alla singolarità e specialità di tale vincolo così come istituito, che non trova ordinaria validità temporale ai sensi della L. 13/1990, dover

procedere alla dichiarazione della sua decadenza, visto anche il lungo periodo di mantenimento della destinazione accessoria di tale edificio (maggio 1978 - agosto 2018) di fatto non più utilizzabile a fini agricoli da qualche anno, come documentato dalla attuale ditta proprietaria con la relazione agronomica allegata alla domanda, a firma del dott. agr. Andrea Lucernoni;

RITENUTO, per quanto sopra, accogliere la richiesta dell'interessato accertando la decadenza del vincolo di destinazione urbanistica ad accessorio agricolo istituito con atto unilaterale d'obbligo certificato con Rep. n. 38325 del 18/05/1978 - Notaio Nicola Marchesini in Macerata, sull'edificio contraddistinto in catasto al F. 61 con la part. 43porz., oggi trasfuso nella part. 104 subb 2 e 3, perché lo stesso, per intervenuti e mutati requisiti oggettivi, non è più funzionale all'attività agricola da parte della attuale ditta proprietaria;

RITENUTO confermare il vincolo di inedificabilità sul frustolo di terreno sito in Treia, c.da Piangiano, identificato con le partt. nn. 43-40porz., 15porz., 42porz. del foglio 61, oggi trasfuse nelle attuali partt. nn. 104-105-102porz.-103porz.-134porz.-135porz.-143porz. per complessivi ettari 5.45.00 circa;

RITENUTO, per le motivazioni espresse, atto dovuto concedere il nulla osta alla relativa formale cancellazione del vincolo di destinazione ad accessorio agricolo;

Premesso quanto sopra;

SI PROPONE

- di AUTORIZZARE il competente Funzionario responsabile del 4° Settore Urbanistica e Territorio a rilasciare, con propria determinazione, il nulla osta alla cancellazione del vincolo ad accessorio agricolo del fabbricato individuato al Foglio 61 con la part. 43porz., oggi trasfuso nella part. 104, subb 2 e 3, ed a sottoscrivere l'atto notarile;
- di CONFERMARE il vincolo di inedificabilità sul frustolo di terreno sito in Treia, c.da Piangiano, identificato con le partt. nn. 43-40porz., 15porz., 42porz. del foglio 61, oggi trasfuse nelle attuali partt. nn. 104-105-102porz.-103porz.-134porz.-135porz.-143porz. per complessivi ettari 5.45.00 circa;
- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario Responsabile IV Settore
F.to arch. Patrizia Roganti"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio – Sportello Unico per l'Edilizia", arch. Patrizia Roganti;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio - SUE" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di AUTORIZZARE il competente Funzionario responsabile del 4° Settore Urbanistica e Territorio a rilasciare, con propria determinazione, il nulla osta alla cancellazione del vincolo ad accessorio agricolo del fabbricato individuato al Foglio 61 con la part. 43porz. oggi trasfuso nella part. 104 subb 2 e 3 ed a sottoscrivere l'atto notarile;
- 3) di CONFERMARE il vincolo di inedificabilità sul frustolo di terreno sito in Treia, c.da Piangiano, identificato con le partt. nn. 43-40porz., 15porz., 42porz. del foglio 61, oggi trasfuse nelle attuali partt. nn. 104-105-102porz.-103porz.-134porz.-135porz.-143porz. per complessivi ettari 5.45.00 circa.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza di motivi d'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to CASTELLANI EDI

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, li 14-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. ROGANTI PATRIZIA

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, li 10-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 12-09-2018 al 27-09-2018 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 15404 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, li 12-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, li 12-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------